



COMUNE DI CERTALDO

Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione della Giunta Comunale

N. **82**

del
07/05/2021

**Oggetto: COMMERCIO – CONCESSIONE
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AD ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE A
SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19
– APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO
AGGIORNATO.**

L'anno duemilaventuno addi sette del mese di Maggio alle ore 14:30 nella Residenza Municipale, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	CUCINI GIACOMO	Sindaco	X	
2	DEI FRANCESCO	Vice Sindaco	X	
3	ARRIGONI JACOPO	Assessore	X	
4	CONFORTI CLARA	Assessore	X	
5	BAGNI BENEDETTA	Assessore	X	
6	MASINI JACOPO	Assessore	X	
			6	0

Partecipa alla seduta il Dott. Danilo D'Aco, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Dott. Giacomo Cucini nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: COMMERCIO – CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AD ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 – APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO AGGIORNATO.

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica (e contabile) espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 e dell'art- 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

il seguente testo

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 181 del Decreto Legge 19/05/2020 n. 34 “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, che disponeva:

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Richiamate le modifiche apportate all'art. 181 del D.L. n.34/2020 dalla legge di conversione del 17 luglio 2020 n. 77 e dall'art. 109 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 (convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020 n.126), in particolare la sostituzione delle parole “31 ottobre 2020” con le parole “31 dicembre 2020” ai commi 1,2 e 3 dell'art. 181 del succitato decreto;

Visto il decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020 n. 176, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24/12/2020, come ulteriormente modificato dall'art. 30 del Decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.70 del 22/03/2021;

Visto in particolare l'art. 9-ter del suddetto decreto legge, che ai commi 2, 3, 4 e 5 prevede:

“2. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al ((30 giugno 2021)), dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al ((30 giugno 2021)), dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.

4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al ((31 dicembre 2021)), le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il ((31 dicembre 2021)), la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. ”

Preso atto che il Consiglio dei Ministri del 21 aprile u.s. ha prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario al 31 luglio 2021.

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- G.C. n. 83 del 22/05/2020 avente per oggetto “*COMMERCIO – Concessione occupazione suolo pubblico ad esercizi di somministrazione alimenti e bevande a seguito emergenza epidemiologica Covid 19 – approvazione atto di indirizzo*” con la quale sono stati dati indirizzi per la gestione delle pratiche citate in oggetto, in ottemperanza all’art. 181 del Decreto legge 19 maggio 2020 n.34;
- G.C. n. 167 del 29/10/2020, con cui, a seguito delle modifiche apportate all’art. 181 del D.L. n.34/2020, è stata adeguata la deliberazione n. 83/2020;
- G.C. n. 4 del 05/01/2021, con cui, a seguito delle modifiche apportate dal DL. 28 ottobre 2020 n. 137, è stata adeguata la deliberazione n. 83/2020;
- C.C. n. 2 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Patrimoniale delle occupazioni del suolo pubblico di cui alla legge 160 del 27/12/2019;
- G.C. n. 65 del 09/04/2021 con la quale è stato disposto l'esenzione dal pagamento del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico per i soggetti titolari di concessioni come l'impresa di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande anche per i mesi dal 01/07/2021 al 31/12/2021 non ricompresi nel D.L. 22 marzo 2021 n.41 “Decreto sostegni”

Ritenuto opportuno:

- limitare gli elementi di arredo consentiti nelle aree occupate ai sensi della presente deliberazione;
- definire un'occupazione di spazio pubblico fino a massimo 40 mq;
- che nel caso la richiesta di occupare aree pubblica sia antistante altre attività o altri locali posti al piano terra non facenti parte dell'attività richiedente sia necessario acquisire idoneo atto di assenso dal titolare/proprietario di quest'ultimi;

- adeguare ai nuovi termini le deliberazioni G.C. n. 83 del 22/05/2020, n. 167 del 29/10/2020 e n. 4 del 05/01/2021.

Visto il D. Lgs n. 267/2000 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Per quanto premesso,

DELIBERA

1. di approvare, quale allegato “A” al presente atto il testo aggiornato degli indirizzi impartiti;
2. di approvare, quale allegato “B” al presente atto, il nuovo schema di domanda di occupazione di suolo pubblico ai sensi dell’art. 9-ter del D.L. 137/2020 e s.m.i.
3. di approvare, quale allegato “C” al presente atto il nuovo schema di verbale di soprallugo;
4. di stabilire che le concessioni rilasciate con scadenza 31/12/2020 sono prorogate al 31/12/2021 senza la necessità di ulteriori domande da parte degli esercenti l’attività, salvo che lo spazio sia concesso ad altro soggetto avente diritto.
5. di dare atto che in caso di ulteriore proroga del termine di cui ai punti precedenti da parte della normativa nazionale:
 - a) le disposizioni comunali adottate con la presente deliberazione saranno automaticamente adeguate senza necessità di ulteriori atti da parte di questa Amministrazione;
 - b) le concessioni rilasciate con termine 31/12/2021 saranno automaticamente prorogate al termine eventualmente stabilito dalla normativa nazionale.
6. di trasmettere il presente atto a: Ufficio Tributi; Ufficio Viabilità; Ufficio Edilizia Privata; Ufficio SUAP; Polizia Municipale.

di dichiarare, previa separata votazione, il cui esito è riportato nelle premesse, il presente atto di immediata eseguibilità (art.134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n.267).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Giacomo Cucini

Il Segretario comunale
Dott. Danilo D'Aco